



# *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

*Prot. n. 2013/13615 /Giochi/GAD*

VISTO l'art. 24, comma 13, lett. a) della legge 7 luglio 2009, n. 88, inerente la Procedura per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 11, lettera dalla A) alla F), della legge 7 luglio 2009, n.88 pubblicata nella G.U.U.E. del 10 marzo 2011 S 48-079188;

VISTO il D.D. n. 2011/8556/giochi/UD del 9 marzo 2011 che ha approvato gli appositi schemi di domanda per l'assegnazione delle concessioni di cui all'articolo 24, comma 13, lettera a) della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la convenzione di concessione n. 15224 per la raccolta a distanza dei giochi pubblici stipulata dalla società La Multipla S.r.l.;

Vista la nota prot. n. 2013/7047/Giochi/GAD del 7 gennaio 2013 con la quale il predetto concessionario è stato invitato a sostituire la garanzia prestata ai sensi dell'art. 15 della convenzione di concessione, perché l'ente emittente la polizza non è più autorizzato ad operare in Italia;

Considerato che il concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha provveduto a sostituire la garanzia;

Considerato che il concessionario ha, altresì, ignorato il comunicato prot. 2013/15969/giochi/GAD pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 28 marzo 2013, in base al quale lo stesso avrebbe dovuto adeguare in aumento la garanzia prestata ai sensi dell'art. 15, comma 3 dello schema di atto di convenzione;

Considerato che con successiva nota prot. 2013/2786/giochi/GAD del 22 maggio 2013 è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dall'articolo 15, comma 3 in quanto "*il mancato adeguamento dell'importo della garanzia, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla concessione*", riconoscendo 30 giorni per la presentazione della prescritta garanzia;

Considerato che il concessionario in questione, a fronte dell'avvio del procedimento di decadenza, ha chiesto una ulteriore proroga di 20 giorni motivando la dilazione come tempo tecnico necessario all'ente emittente la garanzia e che, con nota prot. 2013/10310/Giochi/GAD del 2 luglio 2013, l'Ufficio GAD ha accolto la richiesta fissando la scadenza di presentazione della garanzia improrogabilmente il 10 luglio 2013;

Considerato che la società La Multipla S.r.l., anche a fronte della dilazione del termine, non ha provveduto a presentare la garanzia valida e, pertanto, ricorrono la condizione di decadenza ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera g) dello schema di atto di convenzione;



# *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

Considerato che, con nota n. 2013/13035/Giochi/GAD del 16 luglio 2013 è stata comunicata la sospensione del collegamento dal Totalizzatore Nazionale della concessione 15224, nelle more dell'adozione del provvedimento di decadenza;

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

dalla convenzione di concessione n. 15224 per l'affidamento dell'esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 13, lettera a) della legge 7 luglio 2009 n. 88, stipulata con società La Multipla S.r.l., con sede legale in via Alioli e Sassi, 30 – 21026 Gavirate (VA).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 19 luglio 2013

IL DIRETTORE

F.to Roberto FANELLI